

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1426 DEL 29/08/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. NEFROLOGIA DELL'OSPEDALE DI VICENZA - DOTT. MARIO D'AGOSTINO.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 1504/24

Il Responsabile “U.O.S. Formazione” riferisce:

L’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, con nota agli atti, ha chiesto la stipula della Convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Mario D’Agostino, iscritto al 3° anno della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’U.O.C. di Nefrologia dell’Ospedale di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 22 del 16/01/2024 ha confermato che l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda con nota prot. n. 85877 del 19.08.2024 ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 433585 del 28.08.2024, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs. n. 368/99, con il decreto interministeriale 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale n. 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/U.O.C. che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore di U.O.C. Nefrologia, Dott.ssa Monica Zanella, si propone l’approvazione della Convenzione con l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Mario D’Agostino, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione individuale con l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Mario D'Agostino, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(per il dr. Leopoldo Ciato – dr. Giorgio Miotto)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FUORI RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

- VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 concernente il “Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento” che all’art. 12 prevede che “Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l’attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all’estero;
- VISTO il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il Titolo VI (artt. 34-46) in materia di formazione dei medici specialisti;
- VISTO in particolare l’art. 41 comma 3 del sopracitato D. Lgs n. 368/1999 il quale prevede che: “l’azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.”;
- VISTO il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 (“regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”);
- VISTO il Decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 relativo al riordino degli ordinamenti delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017, “Recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” che prevede all’allegato 1 che, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore ai 18 mesi;
- VISTA la delibera del 12.04.2024 con la quale il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Nefrologia ha approvato la richiesta del Dott. Mario D’Agostino di frequentare l’U.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Ospedale S. Bortolo di Vicenza, per un periodo di 3 mesi, dal 01.09.2024 al 30.11.2024;
- VISTA la delibera del 19.07.2024 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione tra l’Università Magna Graecia di Catanzaro e l’Azienda ULSS 8 Berica per lo svolgimento del periodo di formazione extra rete che il Dott. Mario D’Agostino svolgerà per un periodo di 3 mesi, dal 01.09.2024 al 30.11.2024, presso l’U.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Ospedale S. Bortolo di Vicenza;
- TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 22.07.2024 in merito alla stipula della suddetta convenzione tra l’Università Magna Graecia di Catanzaro e l’Azienda ULSS 8 Berica per lo svolgimento del periodo di formazione extra rete del Dott. Mario D’Agostino;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, con sede legale in Catanzaro, (di seguito denominata anche Soggetto promotore) Loc. Germaneto, Campus Universitario, Viale Europa, (C.F. n. 97026980793), rappresentata dal Rettore, Prof. Giovanni Cuda, nato ad Andali (CZ) il 14.01.1962, domiciliato per la carica ove sopra;

E

l'Azienda ULSS 8 Berica, cui afferisce l'Ospedale S. Bortolo di Vicenza (di seguito denominato anche Soggetto ospitante), con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV), il 20.02.1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Azienda, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Soggetto ospitante accoglie il Dott. Mario D'Agostino, medico in formazione specialistica iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, presso l'U.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza, per un periodo di 3 mesi, **dal 01.09.2024 al 30.11.2024**, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale.

Sede e denominazione della Unità organizzativa: U.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza.

Il Soggetto ospitante attesta che presso l'U.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza fa parte della rete formativa di altro Ateneo ma non ha raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura.

L'attività di supervisione e valutazione delle attività formative saranno espletate dalla Dott.ssa Monica Zanella o suo delegato (tutor Aziendale);

A conclusione del periodo di attività fuori rete formativa, il Soggetto ospitante rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 368/1999 il Soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART. 3

Il Soggetto ospitante metterà a disposizione dello Specializzando l'uniforme di servizio e le strutture Aziendali, compresa la mensa Aziendale alla quale lo specializzando potrà accedere pagando la tariffa a costo pieno (come per gli esterni).

Il Soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria al Dott. Mario D'Agostino durante l'attività presso le proprie strutture.

Il Soggetto ospitante si impegna affinché al Dott. Mario D'Agostino vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D. Lgs 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

ART. 4

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 5

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241 come modificato dal Decreto-legge del 23/12/2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014, n. 9.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 42 della Tabella (Allegato A) del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, Tariffa Parte II.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa (Parte II) del D.P.R. 26/04/1986, n. 131; le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 6

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Vicenza.

ART. 7

La presente convenzione è valida dalla data della sottoscrizione sino alla data di conclusione delle attività indicata all'art. 1.

Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Dott. ssa Patrizia Simionato

Università Degli Studi
Magna Græcia
di Catanzaro

Il Rettore

Prof. Giovanni Cuda